

# **Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento unico di Ambito territoriale disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Bitonto Palo del Colle, ai fini della loro fruizione.

Le norme del presente regolamento saranno applicate dai Comuni dell'Ambito Territoriale previa adozione da parte dei competenti organi, e si intendono estese sia ai servizi a valenza comunale, che ai servizi a valenza di ambito territoriale.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia, per consentire il corretto funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali così come definito alla luce della Legge regionale n.19/2006 e del Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i.

In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in particolare art.12<sup>1</sup>;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18, lett. G), e 25<sup>2</sup>;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

1

Legge 7 agosto 1990, n. 241

✦ Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

2

Legge 8 novembre 2000, n. 328,

- ✦ Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";
- ✦ Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";
- ✦ Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".
- ✦ Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128<sup>3</sup>;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;
- Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4;
- Regolamento 18 gennaio 2007,n.4, modificato dal Regolamento Regionale 7 agosto 2008, n.19 e s.m.i.;
- Piano regionale delle Politiche Sociali IV triennio (2017-2020) della Regione Puglia, approvato con Delibera G.R. n. 2324 del 28/12/2017.

## **ART. 2 – PRINCIPI**

Ciascuno dei Comuni dell’Ambito Territoriale persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale con l’obiettivo fondamentale del “ben essere” della comunità.

Il sistema socio-assistenziale dell’Ambito Territoriale, formato dai Comuni di Bitonto e Palo del Colle, si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni,che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell’individuo, così come previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016;
- l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
- l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali; - la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

## **ART. 3 – FINALITÀ ED OBIETTIVI**

Gli interventi e i servizi di cui al presente regolamento sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l’intervento assistenziale, e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

- facilitare la permanenza nel domicilio;
- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali e psicologiche, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitarisostitutivi;
- promuovere i diritti dei minori e degli adolescenti ad una crescita psicologica e culturale equilibrata e serena;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

L'elemento determinante nella predisposizione dell'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio, al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini.

Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma di aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

#### **ART. 4 – DESTINATARI**

Il sistema integrato dei servizi sociali realizzato sul territorio nell'Ambito Territoriale formato dai Comuni di Bitonto e Palo del Colle ha carattere di universalità, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, già richiamata in precedenza.

Hanno diritto di accesso agli interventi e al sistema integrato dei servizi sociali con criteri e modalità omogenee e con pari opportunità tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito, nei limiti e con le modalità definite nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi, nel suo regolamento attuativo, nonché nel presente regolamento unico, che ne disciplina l'accesso con carattere di omogeneità nel territorio dell'Ambito.

Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito hanno comunque diritto agli interventi urgenti e non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale, secondo le procedure introdotte dalle medesime leggi, nonché dal piano sociale regionale, ed – eventualmente- dal Piano Sociale di Zona, anche per quanto riguarda le azioni di rivalsa nei confronti del comune di residenza.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI**

Ciascun Comune dell'Ambito garantisce, in ogni caso, la priorità di accesso ai servizi ai soggetti in condizione di fragilità, ai soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai minori di anni 14 e agli anziani ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti.

I servizi di pronto intervento e di pronta accoglienza per le situazioni di emergenza sono destinati a coloro che si trovano in stato di bisogno ed hanno carattere di gratuità.

L'accesso ai servizi a domanda individuale e alle prestazioni sociali agevolate è disposto sulla base della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato; le prestazioni sociali agevolate sono quelle non destinate alla generalità dei soggetti e la cui ammissione è collegata, nella misura e nel costo, alla valutazione della situazione economica del richiedente.

I servizi e gli interventi destinati alla famiglia si intendono estesi (ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/2006) anche ai nuclei di persone conviventi legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici.

Salvo che per le persone legate da parentela e affinità, la convivenza abituale deve perdurare da almeno due anni.

I servizi per l'accesso hanno carattere gratuito per tutti i cittadini.

#### **ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini della valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. del 5-12-2013, n.159 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24-1-2014 – oltre che il richiedente, i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89), nonché i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Per coabitazione abituale e continuativa si intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni, salvo che per le persone legate da parentela o affinità.

## **ART.7 – VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E DETERMINAZIONE DELL'ISEE REGIONALE**

Per valutare l'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai servizi a domanda individuale erogati nell'Ambito Territoriale, si fa riferimento alla situazione economica del richiedente. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è effettuata mediante la determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, con riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 2 e dalla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 (art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. del 5-12-2013 n. 159.

Il valore del reddito e del patrimonio sono determinati applicando quanto previsto dal D.L. n.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.C.M. del 5-12-2013 n.159.

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è calcolato con la seguente formula:

$$ISE = R + 0,2 P$$

dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati con le modalità previste dal citato art. 2 del D.P.C.M. del 5-12-2013.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è dato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 5-12-2013, dal calcolo della formula  $ISE / S$ , dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare con la seguente scala di equivalenza:

Numero componenti	Parametro (S)
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del DPCM del 5-12-2013.

## **ART. 8 – PARTECIPAZIONI ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENTE E DELLE PERSONE OBBLIGATE**

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

La compartecipazione è prevista per tutti i servizi a domanda individuale e per le prestazioni sociali agevolate ed è determinata assumendo come riferimento i principi della gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche, della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

I soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, ove possibile, sono convocati preliminarmente, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla spesa a carico del richiedente i servizi.

La situazione economica del richiedente è valutata, di norma, con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, di quanto previsto dal D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si osservano i seguenti criteri:

- a) È esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, pari o al di sotto della soglia di ISEE minimo regionale, pari ad € 7.500,00 elevata sino a 10.000,00 per i servizi ADI e SAD. Tali soglie possono essere soggette a rivalutazione indicata dalla Regione Puglia.
- b) È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata secondo l'ISEE regionale, di valore superiore alla soglia di € 30.000,00. Tale soglia può essere sottoposta a rivalutazione sulla base delle determinazioni ed indicazioni della Regione Puglia,
- c) Il soggetto che abbia una situazione economica, valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima di cui ai punti precedenti a) e b), è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo delle prestazioni, determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione, graduata in base ai valori ISEE, come di seguito riportati:

Valori ISEE SERVIZI ADI –SAD	Valori ISEE ALTRI SERVIZI
Quota di compartecipazione al costo	Quota di compartecipazione al costo

Da € 10.001 a € 14.000 10%	Da € 7.501 a € 10.000 10%
Da € 14.001 a € 19.000 20%	Da € 10.001 a € 16.000 20%
Da € 19.001 a € 25.000 35%	Da € 16.001 a € 20.000 35%
Da € 25.001 a € 30.000 50%	Da € 20.001 a € 25.000 45%
Da € 30.001 in su 100%	Da € 25.001 a € 30.000 60%
	Da € 30.001 in su 100%

Il Coordinamento Istituzionale può determinare annualmente le tariffe dei servizi da applicarsi nel territorio dell'Ambito per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti. Le tariffe dei servizi sono approvate dalla Giunta del Comune capofila. Per i servizi socio-assistenziali erogati tramite "Buoni Servizio", la compartecipazione dell'utente al costo del servizio è determinata dalle specifiche direttive regionali alle quali espressamente si rimanda.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate di carattere socio – sanitario, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione (ISEE estratto del destinatario della prestazione - art. 1 reg. reg. 7/2012 che modifica l'art. 6 del reg. reg. 4/2007). Tuttavia se il reddito del destinatario della prestazione è l'unico reddito familiare e nel nucleo familiare vi sono persone a carico dell'assistito, si tiene conto del coefficiente ISEE calcolato secondo le modalità di cui al precedente art.7.

Esclusivamente nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al pagamento della retta di ospitalità con versamento di ogni altro reddito o indennità, a qualsiasi titolo percepita, fatta salva una franchigia mensile, pari al 10% della pensione e comunque suscettibile di lievi variazioni non superiori al 20% della pensione in ragione dei bisogni personali e dei diversi importi di pensione.

In ogni caso, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione pubblica al costo dei servizi socio – assistenziali, compresi quelli erogati a domicilio o in ambiente

residenziale e semiresidenziale (R.S.A.; R.S.S.A.; Case di riposo; ecc.), gli interventi assistenziali arretrati, a qualsiasi tipo percepiti (ad es. arretrati di pensione di invalidità, arretrati di assegni di accompagnamento), concorrono al calcolo del reddito dell'anno in cui sono percepiti. Qualora gli arretrati vengono percepiti dall'assistito dopo il riconoscimento della compartecipazione pubblica, l'Ufficio competente provvede all'immediato ricalcolo della compartecipazione recuperando l'eccedenza eventualmente già pagata dalle quote di compartecipazione non ancora maturate. L'utente o chi ne fa le veci, al momento dell'ammissione al servizio, si impegna per iscritto a comunicare ogni variazione del reddito dell'interessato al servizio

## **ART. 9 – RIVALSA SULLE PROPRIETÀ DELL'UTENTE**

L'Ambito o il Comune possono intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti dei beni mobili e/o immobili del soggetto destinatario dell'intervento sociale al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente: a) l'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00= (importo che ogni anno aumenta del 10%); b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato; c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti dell'Ente pubblico maturati o maturandi per rette di degenza.

L'Ambito o il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione da parte dell'utente, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati.

## **ART. 10 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni assistenziali devono essere preventivamente autorizzate e decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi.

Non è consentita la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del servizio sociale professionale, nei casi in cui si presenti una situazione avente carattere di urgenza e indifferibilità.

## **CAPO II PROCEDURE E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO**

### **ART. 11 – ACCESSO UNICO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ( PUA )**

L'ammissione e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere di norma attivate dall'interessato.



L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari da parte del cittadino è unico ed è garantito attraverso le Porte Uniche di Accesso (PUA), attivate sia presso gli uffici comunali dei servizi sociali, che presso gli uffici del distretto socio-sanitario.

La Porta Unica di Accesso costituisce un sistema di accoglienza della domanda e di accesso unitario al sistema integrato dei servizi socio-sanitari; è gestita in maniera integrata dalla

ASL, dall'Ambito e dai comuni che ne fanno parte. La relativa organizzazione e il funzionamento sono definiti in apposito protocollo d'intesa, sottoscritto tra i rappresentanti dell'Ambito territoriale e della ASL .

La PUA esprime in maniera figurata il concetto di ingresso alla rete dei servizi ed opera sia per i servizi sociali, che per i servizi sanitari. E' costituita, infatti, da tutti i punti di accesso ai servizi ( front- office) sia sociali che sanitari e da un unico back-office.

La Porta Unica di Accesso fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali ed organizza l'accoglimento della domanda promuovendo la semplificazione del sistema di accesso, l'unicità del trattamento dei dati personali, l'integrazione nella gestione del caso e garantendo un termine certo per la presa in carico.

La risposta al bisogno complesso che richieda l'accesso integrato a servizi socio-sanitari è fornita dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, attivata sulla base di apposito protocollo d'intesa con la Asl.

Sono esentate dalle procedure di cui ai commi precedenti tutte le prestazioni aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per le quali vi può essere un'attivazione diretta da parte del Servizio Sociale Professionale.

## **ART. 12 – PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE**

L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente, formulata su apposito modulo fornito dal Comune, sottoscritta dall'interessato o da un suo tutore.

La richiesta specifica di intervento è presentata dal soggetto interessato attraverso la PUA attivata nel comune di residenza o uno degli sportelli PUA dell'ambito.

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica (art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223), mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti DPCM 159/2013.

L'autocertificazione può essere resa davanti ai CAF autorizzati ed ha validità annuale.

È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; in tal caso, gli effetti prodotti sui servizi/interventi erogati da tale nuova dichiarazione, decorrono dal mese successivo a quello in cui viene resa l'autocertificazione.

Sono escluse dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali l'intervento economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale della loro disponibilità all'affido. La materia è oggetto di apposito regolamento comunale.

Limitatamente alle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno e continuativo, rivolte a persone con handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.

104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL, è evidenziata la situazione economica del solo assistito, in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

La situazione economica è riferita a tutti i redditi posseduti, compresi quelli esenti da Irpef. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Gli Uffici Servizi Sociali avviano la propria attività, non solo su richiesta dell'interessato ma riguardo alle singole situazioni, su richiesta di un componente della famiglia, su richiesta di un tutore o su segnalazione di altri servizi, d'ufficio, sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio sociale, nell'ambito della propria attività di prevenzione e su disposizione dell'autorità giudiziaria.

### **ART. 13 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRESA IN CARICO**

La domanda corredata di tutta la documentazione obbligatoria è acquisita al protocollo dell'ufficio competente immediatamente dopo la sua presentazione.

Successivamente la Porta Unica di Accesso provvede allo smistamento delle domande agli uffici competenti per l'avvio del procedimento istruttorio.

L'Ufficio Servizi Sociali cui perviene l'istanza per l'accesso ai servizi/interventi erogati sull'intero territorio dell'Ambito territoriale, avvia l'iter procedurale per l'eventuale presa in carico dell'utente nel modo seguente:

- accoglimento della domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), completa della relativa attestazione, necessaria alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché della documentazione integrativa dei redditi di natura assistenziale o previdenziale non compresi nell'imponibile IRPEF e delle ricevute giustificative delle spese sostenute, dei preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere;
- lettura della richiesta di aiuto, individuazione del bisogno, analisi delle risorse, valutazione del livello di urgenza della risposta; il tutto tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri Enti e/o servizi;
- raccolta di informazioni e ulteriore documentazione nonché acquisizione dei riscontri oggettivi della situazione esaminata per approfondire l'individuazione dei bisogni prioritari della persona;
- valutazione della condizione di bisogno con verifica del bisogno e dei requisiti per stabilire l'ordine di priorità per l'accesso ai servizi/interventi;
- predisposizione del Piano di intervento personalizzato in accordo con i destinatari dell'intervento o con chi lo tutela; tale fase può concludersi con l'attivazione delle risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione che ha prodotto la richiesta di aiuto.

Nel caso di domande per servizi che rispondono a bisogni complessi, il servizio sociale professionale e psicologico (ove presente) cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto individualizzato di assistenza, concordato con i soggetti interessati, finalizzato a realizzare le migliori condizioni per il soddisfacimento del bisogno accertato e per l'erogazione delle prestazioni ritenute più idonee all'interno della gamma delle unità d'offerta esistenti e messe a disposizione dall'Ambito.

Ove necessario sono coinvolte nel progetto altre figure professionali ritenute funzionali alla sua definizione e conduzione (medici, psicologi, educatori ecc.), ovvero altri operatori della rete dei servizi disponibili alla collaborazione. Se necessario, saranno coinvolte le persone socialmente significative, anche con riferimento alle persone di cui all'art. 433 del codice civile.

Fatti salvi gli interventi economici erogati sulla base di specifiche disposizioni di legge, il progetto personalizzato è sottoscritto per concorde volontà dall'assistito e/o dai suoi familiari aventi cura e dal responsabile del progetto. Tale sottoscrizione è definita "patto di collaborazione" ed è tesa alla valorizzazione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, sollecitando nei limiti del possibile e nel rispetto della volontà dei cittadini assistiti, il loro ruolo attivo e la valorizzazione delle loro risorse autonome per la fuoriuscita dallo stato di disagio o per la migliore e più efficace fruizione del servizio.

Qualora a conclusione del lavoro effettuato, gli operatori del Servizio Sociale elaborino una proposta che preveda l'erogazione di interventi socio assistenziali anche integrati con prestazioni sanitarie, essi vengono assicurati con le modalità di accesso previste da

apposito Protocollo operativo unico per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie sottoscritto tra l'Ambito territoriale e l'Asl.

Terminato l'iter operativo, relativo alla fase istruttoria, il Servizio Sociale e gli operatori sociali dell'Ambito, avvalendosi dei propri uffici, formalizzano le proposte di erogazione dei servizi/interventi ai Dirigenti di Settore e/o Responsabili dei Servizi Sociali, affinché si predispongano gli atti amministrativi necessari a garantire l'esecuzione degli adempimenti per aver titolo alla concessione dei servizi/interventi, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente.

La proposta di presa in carico e di accesso ai servizi/interventi sociali (progetto personalizzato) contiene i seguenti elementi:

- a) la finalità/motivazione
- b) gli obiettivi dettagliati dell'intervento
- c) la durata con inizio e fine dell'intervento
- d) l'entità dell'intervento
- e) i soggetti coinvolti
- f) i tempi e le modalità di verifica, monitoraggio in itinere.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve contenere le valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle Unità di Valutazione Multidisciplinare presenti nel distretto socio-sanitario.

Le modalità di erogazione di ogni singolo servizio/intervento sono definite in appositi Disciplinari che saranno adottati dai competenti organi.

Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e/o nel caso di scarse disponibilità di risorse in bilancio, il Responsabile del Servizio competente compila liste di attesa (dette anche graduatorie) secondo quanto previsto nel successivo articolo .

Per tutti gli interventi a carattere continuativo l'Ambito Territoriale può attivare, quando lo ritiene opportuno, tutti i controlli relativi alla sussistenza dei requisiti che hanno determinato l'accesso ad un determinato servizio/intervento.

Ove si verificasse, nel corso della attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o, comunque, da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato.

Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti deboli, appartenenti alle categorie protette (disabili, anziani, minori, non autosufficienti ecc.) stabilite da norme specifiche.

Il servizio potrà altresì riservarsi, a seconda dei casi, di escludere dal progetto d'intervento assistenziale uno o più componenti del nucleo familiare inadempienti, garantendo il sostegno assistenziale e la continuazione del progetto agli altri componenti bisognosi. La

interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma di intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata dell'assistente sociale competente, deve risultare da un apposito atto da acquisire nel fascicolo personale dell'utente e comunicato al responsabile amministrativo, qualora l'intervento abbia comportato un impegno di spesa a carico dell'Ente.

In ogni caso, i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati per iscritto all'interessato con almeno 15 giorni di anticipo sull'attuazione del provvedimento, salvo situazioni di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificarne l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata. In questo caso il provvedimento sarà notificato all'interessato o comunicato a mezzo telegramma con provvedimento scritto firmato dal Dirigente del Settore o da persona da questi incaricata e avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

#### **ART. 14 - GRADUATORIE**

Le graduatorie per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni vengono formulate sulla base di una serie di parametri di priorità, che rappresentano condizioni di maggiore svantaggio sociale e rischi di emarginazione.

A titolo esemplificativo si possono tenere presenti i seguenti parametri di priorità:

1. Maggior numero di disabili gravi nel nucleo familiare;
2. Presenza, nel nucleo, di familiari affetti da gravi problemi sanitari o da malattie mentali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
3. Valore indicatore ISEE più basso;
4. Persone sole con figli minori a carico;
5. Persone sole ultrasettantenni;
6. Carico familiare;
7. Condizioni abitative inadeguate;
8. Assenza di parenti obbligati per legge agli alimenti o presenza di parenti in condizioni economiche tali da non potervi provvedere;
9. Ordine temporale di presentazione della domanda.

I competenti organi gestionali dell'ambito valutano l'opportunità di pubblicare bandi per la presentazione delle domande per l'accesso al servizio al fine di procedere alla formulazione di graduatorie degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare istanze di accesso anche successivamente alla scadenza del bando. Le graduatorie degli aventi diritto sono da considerarsi pertanto come graduatorie aperte, sebbene aggiornabili solo alla loro naturale scadenza, fatti salvi i casi previsti di scorrimento, di cui al comma successivo.

Le graduatorie aperte sono soggette a:

- scorrimento = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto che ha prodotto istanza successivamente alla formazione delle graduatorie stesse ;

- revisione annuale = ogni anno la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine, si valutano tutte le domande già inserite e non soddisfatte e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, predisponendone sia l'aggiornamento che la verifica della permanenza dei requisiti per l'accesso ai servizi. Sulla base di tale valutazione e del nuovo bando, sono formulate le nuove graduatorie.

I singoli Disciplinari definiscono tempi e modalità di aggiornamento delle graduatorie all'interno dei parametri generali sopra definiti.

### **ART. 15 – CONVOCAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze, anche di carattere economico, avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

### **ART. 16 – DECISIONE**

La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, è in ogni caso trasmessa al dirigente comunale o al responsabile individuato dall'Ambito Territoriale, secondo le previsioni del Piano di Zona, per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.

Nessuna proposta di intervento contenente una spesa diretta o indiretta a carico dell'Ente pubblico può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dal dirigente amministrativo competente per il servizio.

La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della documentazione della domanda, deve contenere obbligatoriamente:

- in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare e la durata degli interventi;
- in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

### **ART.17 - RECLAMI E RICORSI**

Il cittadino può presentare reclami relativi all'andamento e/o alle modalità di erogazione dei servizi, indirizzandoli all'Ufficio Servizi Sociali del comune di residenza che, in presenza di servizi/interventi di Ambito provvederà a trasmetterli al responsabile dell'Ufficio di Piano. Il responsabile dell'ufficio di piano dà formale risposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Contro le decisioni adottate in merito alle prestazioni e ai servizi richiesti il cittadino può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione del

non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione. Il ricorso va indirizzato al presidente del Coordinamento Istituzionale, per i servizi d'Ambito, al Sindaco per i servizi a valenza comunale. L'organo competente, sentito il responsabile del procedimento relativo alla decisione oggetto del ricorso, risponde entro trenta giorni dal ricevimento. Nel caso sia necessario acquisire documenti e/o effettuare accertamenti, se ne darà notizia al ricorrente interrompendo i termini per la decisione del ricorso per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

#### **ART. 18 – DECORRENZA, DURATA E VERIFICA DELLE PROVVIDENZE, DELEGHE E DECESSI**

La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Assistente sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, come risultante in ogni caso nel provvedimento di concessione o di ammissione, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socioeconomiche familiari, che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.

Ogni variazione nell'erogazione del servizio è disposta dall'Ufficio Servizi Sociali che ha curato la presa in carico, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso, ed è comunicata all'interessato, previa predisposizione, da parte del Dirigente e/o Responsabile dei Servizi Sociali, dei consequenziali atti amministrativi connessi a tali modifiche.

Per le prestazioni sociali agevolate non è previsto il rinnovo automatico, ma la loro concessione è subordinata alla presentazione annuale di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo.

Tutte le prestazioni devono essere oggetto di verifica dei risultati alla loro scadenza o, comunque, almeno annualmente, per quelle a carattere continuativo.

In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese. Nel caso in cui l'assegnazione del contributo è ancora in itinere, l'Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di riesaminare il caso, sulla base della contingente situazione verificatasi e definire nuove modalità di attribuzione del beneficio o decadenza del diritto allo stesso.

#### **ART. 19 – CONTROLLI**

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati determina il rigetto della richiesta ovvero la revoca della prestazione erogata e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

## **DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **ART. 20 – DIRITTI DEGLI UTENTI E TUTELA DELLA PRIVACY**

Le persone che si rivolgono agli Uffici Servizi Sociali hanno diritto:

1. a un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno e tenga conto delle richieste specifiche dell'utente e dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
2. a una completa informazione sui servizi esistenti e sulle modalità di accedervi;
3. alla realizzazione di programmi assistenziali personalizzati e condivisi con i destinatari dell'intervento;
4. al controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, sulla qualità dei servizi/interventi erogati sia direttamente sia indirettamente;
5. alla riservatezza.

L'Assistente sociale responsabile del caso e tutti gli operatori sociali, pubblici e privati, coinvolti nel progetto di assistenza sono tenuti al segreto d'ufficio e professionale, secondo i dettami del proprio codice deontologico e nel rispetto delle vigenti norme che tutelano la privacy e il trattamento dei dati sensibili. E' compito dell'Ufficio Servizi Sociali la cura e la conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni riguardanti la vita privata dei richiedenti. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sarà trattata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

### **ART. 21 – DECORRENZA**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi/interventi socioassistenziali e socio-sanitari che saranno assunti in carico dai comuni dell'Ambito, successivamente alla data della sua entrata in vigore.

### **ART. 22 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.



## **ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento unico di ambito per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dei due comuni di Ambito Territoriale, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Allegato 1

Bozza tipo "Patto di collaborazione"

**Art. 13 del Regolamento**

-----  
**AMBITO TERRITORIALE BITONTO - PALO DEL COLLE**

Comune di \_\_\_\_\_

Settore Politiche Sociali

**PATTO DI COLLABORAZIONE**

Per

**Attuazione di progetto di assistenza individualizzato (PAI)**

**Intervento di assistenza economica**

tra

Il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

E

Il /la (inserire qualifica) \_\_\_\_\_, in rappresentanza del

Settore Politiche Sociali del Comune di .....

Premesso che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda per ottenere il seguente servizio ovvero la seguente prestazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- che il servizio o le prestazioni richieste rientrano nella tipologia di servizi che sono di competenza dell'Ambito Territoriale e del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento Unico per l'accesso

alle prestazioni sociali approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. ....del .....

- che è stato definito, concordemente con il cittadino richiedente un progetto di intervento per la erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche essenziali:

a) Caratteristiche del servizio o della prestazione; finalità/motivazione

---

---

---

\_ b) obiettivi dettagliati dell'intervento:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_ c) modalità di attuazione:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_ d) soggetti coinvolti:

---

---

—

\_ e) eventuali altri soggetti coinvolti

—

\_ f) durata dell'intervento (inizio e fine)

—

\_ g) tempi e modalità di verifica; monitoraggio

—

—

—

**le parti tra loro concordano**

- 1) Di osservare, ciascuno per quanto di competenza, gli impegni assunti per il rispetto delle modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei vincoli di legge e regolamentari.
- 2) Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti.
- 3) Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Unico di Ambito, approvato con deliberazione n. .... del ....., in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui è sono subordinate le erogazioni di prestazioni e servizi.
- 4) Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per sé modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia.
- 5) Di dare atto che il/la Signor/ra destinatario del servizio o delle prestazioni è tenuto a concorrere ai costi a tal fine sostenuti dal comune con le modalità e nella misura di:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalità cui il Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno \_\_\_\_\_ presso il Settore Politiche Sociali del Comune di .....

Il Richiedente

L'Assistente Sociale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Eventuali altri soggetti coinvolti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_